

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 1

13 giugno 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE RIDOLFI

ROMAGNA: DETERMINAZIONE DEI CONFINI STORICI

Oggetto consiliare n. 24

RELAZIONE

Con questo nuovo progetto di legge proseguo nella battaglia, condivisa da molti romagnoli, intrapresa con i precedenti ed analoghi progetti di legge a partire da quelli del 27 maggio 1998 nella VI legislatura e quello del 7 giugno 2000 e 12 novembre 2004 nella VII, pur sapendo che l'esito difficilmente sarà favorevole a causa dei pregiudizi della maggioranza che governa la Regione rispetto a tutto quanto riguarda la "questione Romagna".

Il presupposto del progetto di legge, è la distinzione, universalmente riconosciuta, tra due entità territoriali dotate di caratteri diversi, antropologici, storici, linguistici, culturali ed economici. La Romagna dal punto di vista storico non è una novità, basterebbe ricordare le carte del 1597 "Romagna Olim Flaminia" del Magini, quella del 1626 stampata ad Amsterdam che indica nonostante tre diversi domini la Romagna, "La Regione della Romagna del 1694" con il suo nome storico e quella del 1851 pubblicata dall'Imperial Regio Istituto Geografico Militare di Vienna che è la prima moderna carta topografica della regione.

La Riforma in senso federalista dello Stato, già approvata dalla Camera e dal Senato, contiene la norma che permetterà ai romagnoli, di richiedere un referendum sull'autonomia della Romagna, ma a prescindere da questo importante riconoscimento di un diritto di democrazia diretta, la Romagna è comunque e storicamente un territorio diverso dall'Emilia con la quale forma l'unica composita Regione d'Italia a statuto ordinario: l'Emilia-Romagna.

La delimitazione della Romagna dal punto di vista geografico, storico e culturale, che non significa necessariamente autonomia politica e amministrativa, continua ad essere un tabù. L'opposizione all'adempimento di quanto previsto dalla Costituzione è preconcetta ed ignora gli studi, le ricerche, gli approfondimenti, anche recentemente rinnovati, sui confini romagnoli. È infatti noto che nelle prime opere cartografiche del sedicesimo secolo, il confine risultava ben individuato, ma c'erano dubbi per i periodi precedenti. Gli ulteriori approfondimenti chiariscono ancor meglio come il corso del Sillaro abbia sempre tenuto divisa la Romagna dai restanti territori dell'attuale regione.

È noto a tutti l'eterogeneità dei due territori, che compon-

gono la nostra regione, che emerge con tutta evidenza dalla sua denominazione binaria (“Emilia” e “Romagna”). La mia proposta di legge non prefigura alcuna separazione ecco perché non nomina neppure quei territori romagnoli, che sono ora aggregati a regioni diverse dall’Emilia-Romagna, come quei due decimi che appartengono alle Marche o quel decimo che fa parte della Toscana. Il trattino, che unisce l’Emilia-Romagna è come tutti i trattini un segno che tiene insieme uniti e distinti gli elementi di una parola composta.

Romandiola, ossia piccola Roma, indicò le terre tenute prima dall’Impero Bizantino, poi dai Pontefici (e ne derivò il termine Romagna). Per tredici secoli, dunque, si parla di Romagna, non si parla di Emilia. È opinione concorde degli studiosi di geografia antropica ed economica che Bologna e il suo contado appartengono all’Emilia, non alla Romagna, come indicano differenze insormontabili linguistiche, economiche e culturali. Ecco perché anche in questo progetto di legge ripropongo come

confine non già il Panaro o il Reno, ma quel fiume Sillaro oltre il quale soltanto comincia la Romagna.

Carlo Cattaneo più volte si sofferma sulla realtà della Romagna. La Romagna, nata tredici secoli or sono, continua a vivere come entità antropologicamente definita e fa parte della stessa regione con l’Emilia, alla quale è unita con un trattino che vuole essere l’espressione di una pari dignità, non certo l’indicazione di una appendice subalterna. La legge, che presenta, intende appunto convalidare questa interpretazione. Riconoscere una differenza storicamente affermata e costituzionalmente certificata, anche con un confine intraregionale, è un atto del tutto fondato sia sul piano politico che su quello giuridico ed è opportuno ed utile anche per molti aspetti concreti ed attuali. In questo quadro appare evidente come, per valorizzare i prodotti romagnoli, sia necessario circoscrivere l’area dove sono prodotti o coltivati, cioè delimitarne i confini. Altrimenti non sarà possibile esaltarne le necessarie diversità e la tipicità.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Romagna: determinazione dei Confini Storici

Il territorio romagnolo nell'ambito della composita Regione Emilia-Romagna è delimitato a nord dal fiume Sillaro, dalla sorgente alla confluenza nel fiume Reno e da questo fino alla foce. A sud, est, ovest, è delimitato dagli attuali confini regionali. La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente le più significative iniziative pubbliche e private volte a conservare le tradizioni, il folclore, le specificità culturali della Romagna e fra queste il dialetto e la valorizzazione delle "Terre Malatestiane".

Art. 2

Segnaletica con denominazione geografica

Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni che fanno parte dell'area identificata nell'art. 1 possono delimitare il loro territorio con cartelli che contengano la denominazione geografica, storica e culturale Romagna.

Art. 3

Denominazione

Tutti gli Enti pubblici o privati, le iniziative culturali, economiche e sociali promosse o realizzate nel territorio delimitato dall'art. 1 possono utilizzare la denominazione "Romagna" e l'aggettivo "romagnolo".

Art. 4

Marchi, loghi e denominazione delle produzioni romagnole

Tutti le produzioni agricole, industriali ed artigianali espresse dal territorio di cui all'art. 1 possono utilizzare la denominazione "Romagna" "di Romagna" o l'aggettivo "romagnolo".

Art. 5

Azioni di tutela

La Regione tutela l'autenticità e la tipicità romagnola con successive apposite norme ed atti amministrativi.

